REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio elettorale, 20 maggio 2003, prot. n. 7723/1.5.2

Committente responsabile.

In esito alla richiesta chiarimenti in ordine alla figura del committente responsabile , si fa presente quanto segue.
La figura del committente responsabile è prevista dall'art. 3 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 – applicabile anche elezioni regionali per effetto dell'art. 20 della stessa legge – il quale prevede che: "Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisone magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile".
La norma citata pone in capo al committente la responsabilità di tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale, in relazione al contenuto delle pubblicazioni medesime; inoltre, a carico del committente responsabile della propaganda è espressamente posto dall'art. 15, comma 3, della citata L. n. 515/1993, in solido con l'esecutore materiale, l'obbligo di rimborso della spesa sostenuta dal comune per rimuovere ogni propaganda abusiva.
Il committente, tuttavia, se risponde dei contenuti delle pubblicazioni di propaganda, non è automaticamente responsabile del modo con il quale queste sono divulgate.
Pertanto, nel caso ad esempio di affissioni in violazione della Legge 4 aprile 1956, n. 212, il committente risponde solo qualora si provi un rapporto diretto d'incarico dato da lui agli attacchini per l'affissione vietata (Cassazione civile, sez. I, 20 luglio 2001, n. 9935).
Infine, si ricorda che la violazione della disposizione che prevede l'indicazione del committente responsabile in tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale è sanzionata dall'art. 15 della citata L. n. 515/1993 con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.